Comune di
BARICELLA
Città metropolitana di Bologna

Ai Responsabili di Settore
Al Personale dipendente

e p.c.

Al Sindaco
Agli Assessori
del Comune di Baricella

Al dott. Teodoro Vetrugno
Responsabile dell'Ufficio Unico del Personale
Unione Terre di Pianura

Prot. 1108/2022

Oggetto**: Direttiva per la fruizione delle ferie residue e delle ferie annuale**.

Premesso che:
- i dipendenti hanno diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito di 28 o 32 giorni lavorativi (comprensivi delle due giornate previste dall' articolo 1, comma 1, lettera "a", della legge 23 dicembre 1977, n. 937) in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque o sei giorni lavorativi;
- per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l'articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie per i primi tre anni di servizio è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste al precedente punto;
- in aggiunta a quanto sopra a tutti i dipendenti sono, altresì, attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. E' altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in un giorno lavorativo.

Fatto presente che:
- le ferie sono un diritto irrinunciabile e **non sono monetizzabili**. **Esse sono fruite**, previa autorizzazione, **nel corso di ciascun anno solare**, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
- l'ente e per esso i responsabili di settore, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, organizzano, programmano, pianificano ed autorizzano le ferie del personale impiegato nel proprio settore al fine di garantire la fruizione, di tale diritto irrinunciabile, nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti (art. 28 del CCNL del 21 maggio 2018) evitando l'accumulo ordinario di ferie residue fatto salvo i casi dovuti a:
- motivate esigenze di servizio che legittimano il godimento entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento;
- motivate esigenze di carattere personale del dipendente **che legittimano la fruizione delle ferie residue** al 31 dicembre **entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.**
- assenze dal lavoro dovute **a malattia o infortuni** che abbiano impedito il godimento delle ferie in tal caso il periodo spettante potrà essere usufruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, oltre i termini predetti. Per dette situazioni il responsabile di settore programmerà, in accordo con il

dipendente, il calendario di godimento delle ferie residue in relazione alla quantità delle giornate accumulate

Ritenuto che l'eventuale accumulo di ferie non godute negli anni, per motivi diversi di quelli sopra rappresentati, è un fenomeno patologico, che deve essere corretto e azzerato e che in ogni caso, laddove tale fenomeno si verifichi, **non è mai consentita la monetizzazione delle ferie non godute;**

Tanto premesso e rappresentato,
si dispone

- che ciascun Responsabile di settore effettui la ricognizione per la verifica delle ferie residue dei dipendenti e ne programmi il godimento, nei termini e modi sopra evidenziati, in relazione alle seguenti tipologie**:**
- quelle non godute per esigenze personali;
- quelle non godute per motivi di servizio;
- quelle che non godute per assenze dal lavoro dovute a malattia o infortuni.

- **Per eventuali situazioni patologiche** con residuo ferie pregresse relative ad anni precedenti al 2021, tenendo conto delle prioritarie esigenze del servizio, dovrà essere immediatamente disposto dal responsabile del settore, in accordo con il dipendente, un apposito piano programmato di godimento delle ferie residue tendente a ripristinare l'azzeramento dell'accumulo nel minor tempo possibile

- A regime, nell'ambito dell'autonomia datoriale di riferimento dei responsabili, che vengano rispettate scrupolosamente le norme contrattuali di riferimento in materia di ferie ed in particolare l'art. 28 del CCNL del 21 maggio 2018 a cui si rimanda per gli approfondimenti del caso;

Si invitano, pertanto, i responsabili di settore e tutti i dipendenti a conformare il proprio comportamento alle disposizioni contenute nella presente direttiva e ad attenersi, altresì, a tutte le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia.

La presente direttiva viene pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente.

Cordiali saluti.

Baricella,
26.01.2022

Il Segretario Generale
Avv. Giuseppe Beraldi

Firmato digitalmente da: Giuseppe Beraldi
Data: 26/01/2022 15:23:48